

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 13.06.2013 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. **6338, con decorrenza dal mese di ottobre 2013, per un importo lordo di €. 27.600,00 da restituire in 120 rate mensili di €. 230,00 ciascuna;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 19.10.2017, alla scadenza della rata n. 50;
- non sono stati integralmente retrocessi gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata;
- in data 21.12.2017, la compagnia assicuratrice ha rimborsato la somma di € 769,90;
- dopo la presentazione del reclamo, l'intermediario ha effettuato un ulteriore rimborso di €. 204,16 a titolo di rimborso dei costi di istruttoria di cui alla lettera d) del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*;
- la sentenza della Corte Europea di Giustizia dell'11/09/2019, ha stabilito che, in sede di estinzione anticipata, spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte
-



le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up-front* o *recurring*;

- sussiste in capo all'intermediario anche l'obbligo di corrispondere al cliente la quota parte dei premi assicurativi;
- dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso dei seguenti importi relativi agli oneri non maturati in ragione della estinzione anticipata del finanziamento: € 1.918,47 di cui € 1.006,25 per le commissioni di cui alla lett. a) del modulo, € 434,74 per commissioni intermediario del credito di cui alla lett. b) del contratto ed € 477,52 per costo assicurativo di cui alla lett. m) del contratto (al netto di quanto già rimborsato dalla compagnia di assicurazione). Ha chiesto inoltre il pagamento degli oneri e competenze di procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- ha già provveduto a rimborsare alla cliente, secondo il criterio del *pro rata temporis*, i costi di cui alla lettera D (spese di istruttoria) per un importo di € 204,16 (cfr. assegno allegato);
- in data 13/06/2013 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. **6338 da restituire in 120 rate mensili di €. 230,00 ciascuna;
- il prestito è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 72, come risulta dal conteggio di estinzione anticipata;
- ha riscontrato il reclamo specificando di aver già integralmente rifiuto, in sede di conteggio estintivo, quanto dovuto;
- le singole voci di costo indicate nella sezione c.d. modulo SECCI sono dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", che fornisce una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa applicata all'operazione di finanziamento si riferisce;
- il contratto sottoscritto tra le parti è pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza anche in relazione alla corretta identificazione e distinzione tra costi *up-front* e *recurring*;
- al cliente sono state rimborsati gli oneri c.d. *recurring* con il metodo del *pro rata temporis* e la banca adotta tale criterio nella sua applicazione strettamente proporzionale;
- per quanto attiene agli oneri assicurativi, la compagnia assicurativa ha già rimborsato l'importo di €. 769,90, così come confermato dal cliente stesso;
- il computo è stato effettuato conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi accettate (cfr. all. 3 controdeduzioni).

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48* [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal



caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] *debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*”.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*:



“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

La cliente ha allegato un conteggio estintivo che riporta 50 rate scadute su 120 complessive.

Si fa presente che, presumibilmente per un refuso, l’intermediario nelle controdeduzioni ha dichiarato che il finanziamento è stato estinto alla scadenza della rata n. 72, ma ha allegato una tabella di calcolo degli oneri rimborsati che riporta 50 rate scadute su 120 e rinvia espressamente al conteggio estintivo prodotto dalla cliente, chiuso al 30.11.2017. Dal suddetto conteggio estintivo risulta un *“Rimborso commissioni gestione pratica”* per € 652,40.

La cliente ha prodotto, altresì, il bonifico di estinzione del finanziamento completo del CRO (l’importo del bonifico coincide con l’importo del saldo quantificato nel conteggio estintivo).

Il contratto, stipulato il 13.06.2013, con riferimento ai costi secondari del credito a carico del cliente, prevede una distinzione fra “COSTI FISSI” e “COSTI A MATURAZIONE NEL TEMPO”.

“COSTI FISSI

A. Commissioni [Finanziaria] € 1.725,00

B. Commissioni Intermediario del credito € 745,20...

D. Spese di istruttoria € 350,00

COSTI A MATURAZIONE NEL TEMPO

F. Commissioni [Finanziaria] per gestione pratica € 207,00

G. Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica € 910,80...

M. Premio per copertura assicurativa rischio vita € 2.138,44”.

La sezione “Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi” (v. all.ti ricorso) descrive specificamente i costi di cui alle lettere A, B, D, F, G e M.

L’art. 10 del contratto disciplina l’estinzione anticipata del prestito prevedendo, fra l’altro, che in tale ipotesi “...il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto. In particolare [la finanziaria] rimborserà al Cliente gli oneri indicati alle lettere F,G...della sezione 3.1. del Modulo Secci per la quota parte non maturata “pro rata” in base al piano di ammortamento, per l’importo complessivo di € 9,32 per singola rata non ancora scaduta al momento dell’estinzione.si impegna, secondo i criteri e le modalità previsti dalle condizioni di polizza, a rimborsare al Cliente la quota parte non goduta dei premi derivanti dalle coperture assicurative indicate alla lettera M della sezione 3.1. del Modulo Secci...”.

Sia nel modulo Secci, che nel contratto, vi è evidenza dell’intervento di un agente in attività finanziaria.

Con riferimento alle commissioni qualificate come “costi fissi”, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi sono valutate di natura preliminare alla conclusione del contratto (*up front*) le commissioni percepite dalla finanziaria per l’attività istruttoria e le provvigioni della rete di vendita descritte di cui alle lettere A e B del contratto di specie.

Le commissioni Finanziaria per gestione pratica (F) e le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (G) sono da qualificarsi pacificamente come *recurring*, essendo previsti contrattualmente come costi a maturazione nel tempo ed essendo stati rimborsati in sede di conteggio estintivo secondo il criterio *pro rata temporis*.

In merito agli oneri assicurativi, il contratto di finanziamento stesso prevede il rimborso in base ai criteri indicati nelle condizioni di polizza. Le CGA sono state prodotte dall’intermediario, anche se solo parzialmente (cfr. all. 3 controdeduzioni). Sulla base di tali condizioni risulta che “La parte di premio rimborsata è pari alla somma: i) del premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura relativa al Prestito estinto anticipatamente nonché del capitale assicurato residuo; ii) dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura”.

Entrambe le parti hanno prodotto copia del modulo di adesione in cui la cliente ha dichiarato di aver ricevuto la relativa documentazione informativa, di averne preso visione e di averla accettata.

Sul punto si fa presente che, secondo i più recenti orientamenti condivisi dei Collegi, con riguardo al rimborso dei premi assicurativi si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indichino il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo.

L’intermediario ha dichiarato che la compagnia assicurativa ha già rimborsato l’importo di € 769,90 in base al criterio contrattuale e ha prodotto l’assegno che risulta incassato. La



cliente ha dato atto del predetto rimborso, ma ha chiesto l'ulteriore somma di € 477,52, calcolata in base al criterio del *pro rata temporis*, al netto di quanto già ricevuto.

L'intermediario ha affermato, inoltre, di avere trasmesso al cliente, con comunicazione del 22.11.2019, un assegno di € 204,16, per il rimborso delle spese di istruttoria di cui alla lettera d) del contratto, producendo la relativa documentazione. La cliente ha dato atto di avere ricevuto la predetta somma (peraltro non richiesta con il ricorso).

Applicando ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), in assenza di costi *recurring*, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.400,37	Tasso di interesse annuale	4,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	230,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/10/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,21%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Commissioni XXX				1.725,00	Upfront	36,21%	624,64		624,64
B - Commissioni Int. credito				745,20	Upfront	36,21%	269,85		269,85
								TOTALE:	894,49

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo è inferiore a quanto chiesto dalla cliente, la quale ha considerato *recurring* anche le commissioni c.d. *up front* e i premi assicurativi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 894,49.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA